



COMUNE DI VITTUONE

Città Metropolitana di Milano

Piazza Italia, 5 – 20009 VITTUONE

P.IVA/C.F. 00994350155

WHISTLEBLOWING

Misure Organizzative del Comune di Vittuone

Atto n. 7/2025

Premessa

Con il presente atto si procede ad aggiornare le misure organizzative già adottate dal Comune di Vittuone in materia di whistleblowing per adeguarle al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Il Whistleblowing è stato introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano dalla **Legge n. 190/2012** recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, con l'inserimento nel D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul pubblico impiego), dell'**art 54 bis** che prevedeva appunto forme di tutela in favore di chi segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

Tale disposizione, già oggetto di successive modifiche, è stata da ultimo abrogata dal **D.Lgs. 24/2023** che, dando attuazione nell'ordinamento italiano alla **Direttiva (UE) 2019/1937** riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ha innovato la disciplina.

La norma nazionale garantisce la protezione, nelle differenti articolazioni di tutela della riservatezza e di copertura da fenomeni di ritorsione, dei soggetti che si espongono con segnalazioni, denunce o con il nuovo istituto della divulgazione pubblica. Tale protezione viene peraltro estesa, con la nuova disciplina, a soggetti diversi da chi segnala, quali il facilitatore o comunque le persone menzionate nella segnalazione: i legislatori, europeo e nazionale, hanno infatti inteso rafforzare l'istituto in questione, potenziandone la funzione di presidio per la legalità, nonché il buon andamento e l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n.24/2023, ha approvato, con Delibera n. 311/2023 (modificata ed integrata con deliberazione n.479 del 26 novembre 2025), le nuove Linee Guida in materia, volte non solo a dare indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne in capo all'Autorità ai sensi dell'art. 10 del medesimo D. Lgs. 24/2023, ma anche a fornire indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tenere conto per i propri canali e modelli organizzativi interni.



In tale prospettiva, lo scopo delle presenti misure è quello di fornire a tutti questi soggetti (whistleblower) chiare indicazioni su oggetto, contenuto e modalità di trasmissione delle segnalazioni nonché sulle forme di tutela che vengono apprestate nei loro confronti

1. Ambito soggettivo di applicazione ovvero i soggetti legittimati ad effettuare una segnalazione

Il decreto legislativo n. 24/2023 individua l'ambito soggettivo di applicazione della nuova disciplina con contenuti molto più ampi rispetto alla precedente normativa. Per cui possono effettuare una segnalazione oltre al dipendente del Comune, anche:

- un dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico del Comune ai sensi del Codice Civile;
- un dipendente di una società in house, di un organismo di diritto pubblico o di un concessionario di un pubblico servizio;
- lavoratori e collaboratori di imprese che forniscono beni e servizi al Comune o che realizzano opere per incarico da parte di questo;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti o consulenti che svolgono la propria attività presso il Comune;
- volontari e tirocinanti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

La tutela si applica

- quando il rapporto è ancora in corso;
- quando il rapporto non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Ulteriori estensioni delle misure di protezione

La **tutela**, ai sensi dell'art.3 comma 5 del D.lgs. n. 24/2023, è **riconosciuta anche ad alcuni soggetti diversi dal segnalante** che potrebbero essere destinatari di ritorsioni anche indirette, in



ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante e precisamente:

- **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
- **Persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno **stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado**.
- **Colleghi di lavoro** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica, che lavorano nel **medesimo contesto lavorativo** e che hanno con detta persona un **rapporto abituale e corrente**.
- **Enti di proprietà**, in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi, del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.
- **Enti presso i quali** il segnalante, denunciante o chi effettua una divulgazione pubblica **lavorano** (art. 3, co. 5, lett. d).
- **Enti** che operano nel **medesimo contesto lavorativo** del segnalante, denunciante o di chi effettua una divulgazione pubblica.

2. Ambito oggettivo

Oggetto di **segnalazione, denuncia e (nei casi previsti) divulgazione pubblica** sono informazioni sulle **violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato**, commesse nell'ambito dell'organizzazione con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificato considerati dal legislatore.

Le informazioni possono riguardare sia le **violazioni commesse**, sia quelle **non ancora commesse** che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritenga possano concretizzarsi. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche **condotte volte ad occultare le violazioni**.

In particolare, l'art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. n.24/2023 individua le seguenti fattispecie di violazione:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;



- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Ai fini di un inquadramento completo dell'ambito oggettivo di applicazione, il legislatore specifica **ciò che non può essere oggetto di segnalazione**, divulgazione pubblica o denuncia (art. 1 comma 2):

- Le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un **interesse di carattere personale** del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile e che attengano esclusivamente ai propri **rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico**, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
- Le segnalazioni di violazioni, **laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali**, indicate nella parte II dell'allegato al decreto ovvero da disposizioni nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea (indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto).
- Le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Non sono ricomprese, tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni sommarie (cd. voci di corridoio).



In ogni caso, non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Diversamente da quanto previsto nelle precedenti Linee Guida ANAC n. 469/2021, **non sono più ricomprese**, tra le violazioni segnalabili, le **irregolarità nella gestione o nell'organizzazione dell'attività**.

3. I canali di presentazione delle segnalazioni

Il D.Lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di **presentazione delle segnalazioni**:

- Canale interno (gestito dal Comune);
- canale esterno (gestito da ANAC);
- divulgazione pubblica;
- denuncia all'Autorità Giudiziaria o Contabile.

La scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del whistleblower in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno.

L'accesso al canale esterno è consentito solo al ricorrere di **determinate condizioni espressamente previste** dal legislatore. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne, che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati.
- La persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione.
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere, ragionevolmente sulla base di circostanze concrete, allegate, ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:



- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l'efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell'obbligo di riservatezza dell'identità del segnalante).
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l'ambiente.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Denuncia all'Autorità giurisdizionale

Il decreto, in conformità alla precedente disciplina, riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di valutare di rivolgersi alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili, per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui questi siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

A questo riguardo l'ANAC richiama l'attenzione sui seguenti punti:

- qualora il whistleblower rivesta la **qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di**



pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'**obbligo** - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - **di denunciare alla competente Autorità, giudiziaria o contabile, i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale;**

- in ogni caso l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto **reati (procedibili d'ufficio)**, è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura;
- laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite;
- le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giurisdizionali cui è sporta la denuncia.

4. I Canali di segnalazione interni del Comune di Vittuone - Disciplina organizzativa

In attuazione dell'articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023, il Comune di Vittuone ha attivato i seguenti canali di segnalazione interni, affidandone la gestione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- **in forma scritta**, anche con modalità informatiche
- **in forma orale**, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

4.1 Piattaforma informatica

È resa disponibile, quale canale di segnalazione e di comunicazione con il segnalante, **primariamente consigliato**, una piattaforma informatica digitale, raggiungibile via web da chi intenda effettuare una segnalazione.

Con deliberazione G.C. n. 106 del 18/07/2019 il Comune di Vittuone ha aderito alla piattaforma <https://www.whistleblowing.it> raggiungibile direttamente dal sito istituzionale dalla sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la voce "Altri Contenuti" - "Prevenzione Corruzione".

Si tratta di una piattaforma informatica crittografata, fornita da Transparency International Italia e Whistleblowing Solutions attraverso il progetto *WhistleblowingIT*. La piattaforma utilizza



GlobaLeaks, il principale software open-source per il whistleblowing. Questo strumento garantisce, da un punto di vista tecnologico, la riservatezza della persona segnalante, dei soggetti menzionati nella segnalazione e del contenuto della stessa. Sulla piattaforma è caricato un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione. Al termine della segnalazione la persona segnalante riceve un codice univoco di 16 cifre, con il quale può accedere alla segnalazione e dialogare in maniera bidirezionale con il soggetto ricevente, scambiare messaggi e inviare nuove informazioni. Tutte le informazioni contenute sulla piattaforma sono crittografate e possono essere lette solo da soggetti abilitati alla ricezione della segnalazione.

4.2 Segnalazioni a mezzo posta

In alternativa all'utilizzo della piattaforma, il segnalante può ricorrere a forme di comunicazione scritta tradizionali compilando un apposito modulo (allegato alla presente disciplina), utilizzando la spedizione a mezzo posta.

La procedura da seguire – a garanzia dell'identità del segnalante – è la seguente: inserire la segnalazione in una busta, che deve riportare all'esterno la dicitura “*Riservata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza*” in modo da consentire la comprensione del fatto che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione, con indirizzo “*Comune di Vittuone - Protocollo Generale – Piazza Italia 5*”.

Nel caso il segnalante intenda rivelare la propria identità, inserire nella stessa busta un'altra busta chiusa, che deve recare al suo interno un biglietto con indicate le generalità del segnalante (nome, cognome, indirizzo, sede di lavoro, numero di telefono, indirizzo e-mail o pec).

Il soggetto ricevente curerà la tempestiva trasmissione della busta al RPCT, senza aprirla.

La documentazione analogica fatta pervenire dal segnalante è acquisita dal RPCT per essere inserita su un registro speciale riservato alle segnalazioni Whistleblowing, attribuendo un codice univoco progressivo con indicazione della data e l'ora della ricezione e ogni altra informazione prevista dal registro riservato. Il RPCT assicura che la conservazione analogica della segnalazione e degli eventuali allegati avvenga in un armadio chiuso a chiave posto in un'area riservata, con modalità tali da proteggere l'identità del segnalante e delle altre persone fisiche che beneficiano della medesima tutela.



4.3 Appuntamento con il RPCT

Il segnalante che non intenda avvalersi dei canali di segnalazione di cui sopra, può, con qualsiasi mezzo, analogico o digitale, scritto od orale, **chiedere un incontro diretto** che sarà tenuto entro 30 giorni dalla richiesta, dal RPCT o suo delegato. La richiesta di appuntamento non costituisce segnalazione e non sono raccolte informazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle necessarie alla fissazione e gestione dell'incontro.

La verbalizzazione dell'incontro, sottoscritta dal segnalante unitamente alla documentazione analogica eventualmente consegnata, è acquisita per essere inserita su un registro speciale riservato alle segnalazioni Whistleblowing, attribuendo un codice univoco progressivo con indicazione della data e l'ora della ricezione e ogni altra informazione prevista dal registro.

Il RPCT assicura che la conservazione analogica della segnalazione e degli eventuali allegati avvenga in un armadio chiuso a chiave posto in un'area riservata, con modalità tali da proteggere l'identità del segnalante e delle altre persone fisiche che beneficiano della medesima tutela.

È escluso l'utilizzo della posta elettronica quale canale di segnalazione interna.

Non è consentito effettuare una segnalazione utilizzando il tradizionale sistema telefonico.

Nessun ufficio è autorizzato a ricevere (e gestire) segnalazioni telefoniche.

4.4 Attività di gestione delle segnalazioni

La segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso dal RPCT è trasmessa a quest'ultimo, senza ritardo e, comunque, entro sette giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

È fatto divieto al ricevente di prendere conoscenza del contenuto della segnalazione (e dell'identità del segnalante) nel caso in cui risulti chiaramente, nell'oggetto della segnalazione o da altri elementi esteriori, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata l'identità del segnalante e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

Nell'ambito della gestione del canale di segnalazione interna, il RPCT e il soggetto appositamente autorizzato (di seguito: Delegato), al quali è affidata la gestione diretta del canale di segnalazione interna svolgono le seguenti attività:

1. rilasciano alla persona segnalante **avviso di ricevimento** della segnalazione **entro sette**



giorni dalla data di ricezione;

2. mantengono le **interlocuzioni** con la persona segnalante e possono richiedere a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**;
3. danno **seguito** alle segnalazioni ricevute nel rispetto delle tempistiche e della riservatezza dei dati, valutando la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste;
4. forniscono **riscontro alla segnalazione entro tre mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
5. mettono a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne

In caso di accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente e comunque laddove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT, anche tramite Delegato, può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o a mezzo posta o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione a titolo di *whistleblowing*, il RPCT avvia, con il supporto del Delegato, l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, ponendo in essere gli atti necessari ad una imparziale valutazione circa la sussistenza di quanto oggetto di segnalazione. Ove necessario, il RPCT e il Delegato possono anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la riservatezza dei soggetti tutelati dal d.lgs. 24/2023.

Il RPCT che constati essere stati raccolti dati personali, che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione, ne dispone l'immediata cancellazione o distruzione, annotando la categoria dei dati e le ragioni della ritenuta non utilità.

Qualora il RPCT ritenga di consultare altri uffici interni all'Amministrazione, per svolgere l'attività di verifica e di analisi della segnalazione, egli stesso ha cura di formulare le richieste in modo tale da non rendere possibile che esse siano riconducibili a soggetti specifici appositamente tutelati dalla norma citata.



Al fine di garantire la riservatezza dei soggetti, che beneficino della tutela normativa prevista dal D. Lgs.24/2023, la loro identità potrà essere conosciuta solo dal RPCT e, su sua disposizione, dal Delegato.

Pertanto, all'esito dell'istruttoria di cui viene redatto apposito verbale, il RPCT, anche tramite Delegato, fornisce riscontro alla segnalazione, esplicitando le misure previste o adottate o da adottare e le relative motivazioni, entro il termine di tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Qualora la segnalazione sia ritenuta fondata, il RPCT si rivolge agli organi preposti interni o agli enti o alle istituzioni esterne, secondo le rispettive competenze.

Il RPCT può invece disporre l'archiviazione della segnalazione, con adeguata motivazione, laddove la stessa sia ritenuta manifestamente infondata.

4.5 Comunicazione con il segnalante ed acquisizione di documenti ed informazioni

Qualora il segnalante abbia effettuato la segnalazione attraverso la piattaforma dedicata, le comunicazioni e l'acquisizione di documenti ed informazioni avvengono per il tramite della piattaforma medesima.

Nel caso in cui il segnalante abbia effettuato la segnalazione avvalendosi di canali diversi dalla piattaforma dedicata, le comunicazioni e l'acquisizione di documenti ed informazioni avvengono utilizzando il canale di segnalazione scelto dal segnalante

4.6 Segnalazioni anonime

Le segnalazioni da cui non sia possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime.

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione solo ove si presentino adeguatamente circostanziate e siano rese con dovizia di particolari, in modo da far emergere fatti e situazioni connessi a contesti determinati.

In tal caso la segnalazione anonima è comunque registrata e conservata la relativa documentazione, rendendo così possibile rintracciarla qualora la persona segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi all'Ente di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima (art. 16, co. 4, d.lgs. n. 24/2023).



4.7 Protezione dei dati personali

L'assolvimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 24/2023 comporta il trattamento di dati personali, riguardanti le persone fisiche che beneficiano della tutela normativa, nonché di quelle coinvolte nell'attività di gestione delle segnalazioni.

Rispetto a tali trattamenti il Comune di Vittuone, nella qualità di Titolare del trattamento, ha definito il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati. Tali Misure sono sottoposte alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 del RGPD.

La scelta dei canali di segnalazione interna e la predisposizione delle misure tecniche ed organizzative sarà definita con il coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD o DPO), con l'acquisizione del parere alle conclusioni contenute nella DPIA.

Sarà cura dell'Amministrazione comunale garantire che gli interessati ricevano le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del RGPD, secondo criteri di tempestività e adeguatezza, privilegiando la modalità digitale.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per cinque anni, decorrenti dalla data di ricezione.

È istituita, all'interno del sito web istituzionale dell'Ente, apposita pagina dedicata all'istituto del whistleblowing, presso la quale sono rese disponibili informazioni dettagliate circa i canali a disposizione per inviare segnalazioni all'amministrazione, il collegamento alla piattaforma informatica dedicata ed il collegamento ai canali di segnalazione esterni individuato da ANAC.

5 Il sistema delle tutele

Il sistema di tutele previsto dal d.lgs. n. 24/2023 si articola come segue:

1. tutela della **riservatezza** oltre che all'identità del segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate nella segnalazione, di **qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione dal cui disvelamento si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del segnalante** (il decreto sancisce espressamente che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare alle stesse adeguato seguito);
2. la tutela **da** eventuali **misure ritorsive** adottate dall'ente in ragione della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia effettuata e le condizioni per la sua applicazione;



3. le **limitazioni della responsabilità** rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni che operano al ricorrere di determinate condizioni;
4. la previsione **di misure di sostegno** da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC;
5. **divieto di rinunce e transazioni**, non sottoscritte in sede protetta ex art. 2113 c.4 del codice civile, dei diritti e dei mezzi di tutela previsti.

Allegati

1. *Registro riservato delle Segnalazioni illecite*
2. *Schema verbale acquisizione segnalazione orale*
3. *Schema segnalazione scritta*
4. *Schema verbale istruttoria*
5. *Informativa sul trattamento dei dati.*